

REGOLAMENTO – DA RESTITUIRE CON TUTTE LE PAGINE TIMBRATE E FIRMATE (FIRME PREVISTE N. 5)

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE a Mecspe: Additive Manufacturing, Automazione e Robotica, Controllo e Qualità, Elettronica Italia, Eurostampi - Plastica, Gomma e Compositi, Fabbrica Digitale, Logistica, Macchine e Utensili, Macchine Lavorazione Lamiera, Materiali non Ferrosi e Leghe, Power Drive, Subfornitura Meccanica, Trattamenti e Finiture.

N.B. - Per Organizzatore si intende la società Senaf srl con sede legale in Via Eritrea 21 - 20157 Milano che organizza presso il quartiere fieristico di Bologna Fiere le manifestazioni denominate: Mecspe, Macchine Utensili, Trattamenti e Finiture, Macchine Lavorazione Lamiera, Automazione e Robotica, Controllo e Qualità, Logistica, Fabbrica Digitale, Power Drive, Elettronica Italia, Subfornitura Meccanica, Eurostampi - Plastica, Gomma e Compositi, Additive Manufacturing, Materiali non Ferrosi e Leghe che si svolgeranno dal 4 al 6 marzo 2026. Per Fiere si intende Bologna Fiere S.p.A. con sede legale in Via Dell'Fiera 20, Bologna. I nomi, i simboli grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dall'Organizzatore o Fiere, i quali, comunque, indipendentemente da tale protezione, sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, le pubblicazioni che si fregano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antonomismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni se non previa autorizzazione dell'Organizzatore o di Fiere.

ART. 1 - AMMISSIONE AL SALONE - Possono essere ammessi come espositori:

A) le aziende italiane o estere che espongano i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone.

B) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone.

C) I concessionari, gli agenti o i rappresentanti generali, qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione o solo nel caso in cui documentino per iscritto che esse sono autorizzate a presentare alla rassegna in oggetto i prodotti ed i servizi dell'azienda costruttrice.

I rappresentanti generali dovranno allegare alla "Domanda di Partecipazione" copia dei mandati. L'Organizzatore si riserva di chiedere ai rappresentanti concessionari, agenti, la documentazione comprovante la loro posizione verso la ditta produttrice e di procedere in forma diretta a tutti gli accertamenti del caso. I rappresentanti o concessionari o agenti di ditte nazionali o estere partecipanti alle manifestazioni, senza essere autorizzati dalle rispettive ditte devono intendersi impegnati direttamente verso l'Organizzatore che si riserva di decidere insindacabilmente circa l'accettazione delle domande di partecipazione o la permanenza in fiera. L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Aziende, Enti e Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico. L'Organizzatore, ricevuta la domanda di partecipazione da parte dei potenziali espositori (la quale ha il valore di proposta contrattuale irrevocabile), può decidere in ordine all'accoglimento o al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e, contestualmente, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori, esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, importanza e prestigio dell'espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti o attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc.). Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, l'espositore pretermesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento della domanda di partecipazione, potrà, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere all'Organizzatore i motivi di tale esclusione e l'Organizzatore, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, sarà tenuto a fornire le motivazioni che hanno determinato il rigetto della domanda di partecipazione. In caso di esclusione, l'espositore pretermesso avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi o altro a qualsiasi titolo. Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane o estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con Bologna Fiere o l'Organizzatore e sue società controllate o controllanti ovvero siano insolventi nei suoi confronti.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE - La presentazione della domanda di partecipazione - che deve pervenire entro il **28/11/2025** - debitamente compilata, sottoscritta e controfirmata, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali", del "Fascicolo Tecnico" - normativa per la partecipazione alla rassegna", del "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Sottoscrivendo la Domanda di Partecipazione l'Espositore propone in modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla Manifestazione alle condizioni contenute nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi al contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel "Fascicolo Tecnico" e nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" comprendenti: date e orari, dotazioni, disposizioni generali, moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l'Organizzatore dovesse adottare. La Domanda di Partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai l'Organizzatore e/o Fiere che hanno la facoltà di integrare, modificare e annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Le presenti condizioni generali trovano applicazione nel rispetto delle disposizioni di legge inderogabili. Inoltre, è facoltà della Fiera adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzioni infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. In caso di partecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere espositori dei quali l'Organizzatore gli abbia comunicato l'inadempimento a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, e in difetto sarà solidalmente tenuto verso l'Organizzatore all'adempimento delle suddette prescrizioni e obbligazioni. Tutti gli espositori italiani sono tenuti a documentare la propria iscrizione al Registro delle ditte della C.C.I.A.A. della rispettiva Provincia. Le tariffe di partecipazione sono: **quota di iscrizione 600 +Iva, quota di partecipazione € 220 +Iva al m2, in area libera un lato libero con maggiorazione del 8% per ogni lato libero aggiuntivo**. Le tariffe sono da ritenersi valide sempre che l'indice medio di aumento del costo della vita non superi il 10%. Qualora ciò avvenisse l'Organizzatore si riserva il diritto di apportare le variazioni conseguenti, conservando comunque il diritto di ritenere valida e impegnativa la domanda di partecipazione inoltrata. La tariffa di partecipazione e l'importo della quota di adesione, oltre a quanto previsto sono inclusive anche dei servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze e avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra disponibile presso la Segreteria, inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell'arco dell'intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L'espositore, inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Manifestazione e il Regolamento di Quartiere (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza) che contengono, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza, con esclusione dell'osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall'Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse). L'inosservanza dei regolamenti di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand. Gli espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello stand assegnato, anche per l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza in quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata secondo la modulistica e la tempistica previste nel Regolamento.

ART. 3 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA - Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicate nella Domanda di partecipazione.

Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria);
- inserimento dell'azienda nel Catalogo guida cartaceo della manifestazione e nel catalogo ufficiale on-line;
- una copia del Catalogo guida cartaceo;
- fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.

La tariffa, espressa a metro quadrato o a corpo è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel Regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal pro-

gramma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Al fine di rendere più agevole la partecipazione al Salone, sono stati forfettizzati i seguenti "servizi tecnici vari irrinunciabili":

- allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza impiegata massima fino a 5 kW,
- 1 connessione internet Wi-Fi (collegamento fino 5 devices)
- fornitura estintore a norma di legge,
- oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'espositore,
- pulizie ordinarie dello stand (spazio pavimento/aspirazione moquette, spolvero piani di lavoro liberi da ingombri, vuotamento cestini rifiuti solo se lasciati a bordo stand).

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto pari al 30% del valore totale dell'ordinato, oltre IVA sul totale se dovuta, altrimenti la domanda di partecipazione non sarà considerata valida. Nel caso in cui l'espositore richieda la fatturazione ad altro soggetto, in forza di mandato con rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui alla presente domanda di partecipazione. Qualora la domanda di partecipazione venga accettata, l'Organizzatore provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura di importo pari all'acconto. In seguito, l'Organizzatore invierà l'assegnazione dello stand e provvederà all'emissione della fattura di saldo per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli espositori né ad eventuali allestitori da questa incaricati che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso l'Organizzatore, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque l'integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l'acconto verrà restituito, escluso sin d'ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Organizzatore seguendo l'ordine cronologico dell'arrivo della domanda di partecipazione completa del pagamento dell'acconto, sulla base dei dati indicati nella domanda di partecipazione, dati che relativamente alla dimensione, posizione e collocamento dello stand desiderato sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore, né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. Le assegnazioni sono suscettibili, senza responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, di variazioni e modifiche che si rendessero necessarie per cause tecniche o esigenze organizzative. Qualora per cause tecnico-organizzative venga assegnato a un espositore un posteggio con posizione di privilegio (lati liberi) anche se non richiesto, la maggioranza sui lati liberi deve essere corrisposta. L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre, l'Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore prima dell'inizio del Salone. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto - ivi incluso anche il caso di mancato pagamento - l'Organizzatore potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato i seguenti provvedimenti: - non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato; - rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, della Pianta Guida e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica; - ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottempererà immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; - ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottempererà immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; - disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione. In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere all'Organizzatore per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione. L'Organizzatore inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'Espositore eventualmente non consegnato per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso Espositore. L'Organizzatore, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente sia del lucro cessante.

ART. 5 - FACOLTÀ RECESSO E ABBANDONO - Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (amministrazione.senaf@pec.gruppotechniche.it) entro il **28/11/2025**, fermo restando il trattamento da parte dell'Organizzatore dell'acconto, a titolo di corrispettivo per il recesso e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine, il partecipante - fermo restando l'anzidetta acquisizione da parte dell'Organizzatore dell'acconto, sarà tenuto al pagamento anche dell'intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell'Organizzatore ad ottenere il risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. L'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà l'Organizzatore. Qualora non fosse inviata alcuna comunicazione e l'Espositore non dovesse approntare il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e - fermo restando l'anzidetta acquisizione da parte dell'Organizzatore a titolo parzialmente risarcitorio dell'acconto - sarà conseguentemente tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Fermo restando quanto sopra, anche in tal caso l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e - per motivi attinenti all'organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire l'acconto e le somme eventualmente già incassate, restando esclusa sin d'ora ogni e qualsiasi ulteriore pretesa nonché la maturazione di qualsivoglia tipo di interesse.

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND - Le aree prenotate verranno messe a disposizione degli espositori nel termine che verrà indicato nel "Fascicolo Tecnico" e/o nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 5. L'accesso al quartiere fieristico, durante le fasi di allestimento e disallestimento, di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nella sezione Befair dell'area riservata alla quale ciascun espositore potrà accedere tramite una apposita password che gli sarà inviata.

Dalla pagina PASS del portale Befair l'Espositore potrà autorizzare l'ingresso al Quartiere Fieristico di eventuali aziende affidatarie incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc.) assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno una mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale Pass. Ricordiamo che in Pass, sia l'Espositore (con il proprio account) che l'Incaricato (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei propri mezzi e procedere a stampare i pass necessari all'accesso al Quartiere Fieristico nei giorni di allestimento e disallestimento.

Qualora le aziende Espositrici/Incaricate non visionassero la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.I., non potranno stampare i pass di ingresso al Quartiere Fieristico.

L'espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico- professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. L'Organizzatore potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

Data _____ Timbro e Firma per accettazione 

RESTITUIRE COMPILATA TIMBRATA E FIRMATA

ART. 7 - ALLESTIMENTI - Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel "Regolamento Tecnico e Moduli Vari" e sul Modulo 0 che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore.

Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a Bologna Fiere il "Modulo 0", scaricabile dall'area riservata Espositori nella pagina moduli del sito HYPERLINK "http://www.bfair.eu" www.bfair.eu. Per gli allestimenti fuori standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore ed a Bologna Fiere per l'approvazione il progetto d'allestimento timbrato e firmato da tecnico abilitato oltreché i documenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0". Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", in caso contrario verrà addebitato all'Espositore l'importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul "Modulo 0".

Nel caso in cui l'Espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a Bologna Fiere tramite apposita modulistica tecnica reperibile all'indirizzo www.bfair.eu. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a Bologna Fiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'Espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei summenzionati moduli tecnici. Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da Bologna Fiere con addebito all'Espositore della tariffa indicata nei summenzionati moduli tecnici. È fatto obbligo all'espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da Bologna Fiere. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi.

L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari". Sarà facoltà di Bologna Fiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" attribuirà a Bologna Fiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. Bologna Fiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Bologna Fiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'insosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Tecnico dà diritto a Bologna Fiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta, ad esempio, con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a € 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'insosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND - Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono di uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarli dal Quartiere Fieristico. In particolare, si raccomanda, di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente spostabili. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari". Qualora l'Espositore, l'ultimo giorno di manifestazione, dovesse lasciare il proprio stand incustodito prima dell'orario di chiusura, l'Organizzatore potrà applicare una sanzione fino ad un massimo di € 700,00 + Iva. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'espositore allo sgombero dell'area, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, attualmente con un minimo di € 700,00 per ogni 16,00 m² di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone. Bologna Fiere e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

ART. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE - Il Salone è aperto ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. Gli Espositori possono accedere ai padiglioni della Fiera un'ora prima dell'apertura al pubblico e devono uscire dai padiglioni alla chiusura. L'Organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.

ART. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. **L'espositore è obbligato** a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/ disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva, con espressa esclusione, pertanto, di qualsivoglia obbligazione di custodia in capo all'Organizzatore ed a Bologna Fiere. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente Bologna Fiere e l'Organizzatore e a mantenerli indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. Bologna Fiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico è esonerata - con l'Organizzatore - da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso Bologna Fiere e l'Organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da Bologna Fiere).

ART. 11 - ASSICURAZIONI, ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da Bologna Fiere e concordate con l'Organizzatore: a) Garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone - copertura Euro 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni danno elevata ad Euro 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione; b) Garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico Euro 50.000.000,00; c) Garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'espositore: massimale per sinistro Euro 3.000.000,00 con limite di Euro 2.000.000,00 per persona; d) Rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, Bologna Fiere e l'Organizzatore. Le coperture assi-

curative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nel modulo contenuto nel Fascicolo Moduli Vari della manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto di indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e Bologna Fiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e Bologna Fiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. Bologna Fiere e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, etc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e Bologna Fiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assai curative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

ART. 12 - RECLAMI - Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

ART. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE - I prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e Bologna Fiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla Legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopraindicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L'Espositore, pertanto, manleva l'Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. In tal senso, si pattuisce l'espressa esclusione di qualsiasi obbligazione dell'Organizzatore e di Bologna Fiere in relazione ai diritti di proprietà intellettuale degli espositori. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero dell'Organizzatore e di Bologna Fiere da qualunque onere e/o responsabilità.

ART. 14 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di Bologna Fiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di Bologna Fiere e dell'Organizzatore.

ART. 15 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO - Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre auto-montate e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di Bologna Fiere. I macchinari dovranno essere installati nel modulo corrispondente al loro impiego normale e dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica. Le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, i macchinari, ecc. non potranno essere esposti se non siano conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle Autorità competenti. Sia nella fase di montaggio, di smontaggio e di installazione sia durante tutta la loro permanenza nel Quartiere Fieristico, per le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi e per i macchinari dovranno essere altresì adottate adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità dei terzi presenti nel Quartiere Fieristico e del pubblico. I prodotti rientranti nelle suddette tipologie non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di Bologna Fiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotarli di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In caso di concessione del permesso, il numero massimo di dimostrazioni non potrà essere superiore a quattro nel corso di ogni giornata di manifestazione e ciascuna dimostrazione non potrà avere una durata superiore ai 15 minuti. Bologna Fiere e l'Organizzatore si riservano di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai macchinari che l'Espositore intenda esporre. Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere esposto con l'indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte, Bologna Fiere e l'Organizzatore prenderanno in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate contemporaneamente alla domanda di partecipazione al Salone, e che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa. In ogni caso Bologna Fiere e l'Organizzatore non saranno responsabili in alcuno modo anche se hanno rilasciato la propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, in quanto non assumono alcuna obbligazione in relazione ad eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e dall'insosservanza o violazione delle norme e indicazioni in parola rispetto ai quali l'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di Bologna Fiere e dell'Organizzatore per disporre od effettuare la chiusura dello spazio espositivo e l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture, macchinari, ecc. non rispondenti alle disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.

ART. 16 - SERVIZI TECNICI - A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", Bologna Fiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione sia per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre, Bologna Fiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare: a) i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da Bologna Fiere, che accetteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari"; b) i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da Bologna Fiere; c) per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli espositori dovranno avvalersi esclusivamente del fornitore autorizzato da Bologna Fiere; d) è consentito l'accesso ai padiglioni ai solo mezzi elettrici; e) il servizio di pulizia degli stand, oltre a quanto compreso nei servizi vari irrinunciabili, dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da Bologna Fiere. L'espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da Bologna Fiere sia appaltati, sia concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, e in ogni caso esonera Bologna Fiere e l'Organizzatore, nonché gli appaltatori e i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

ART. 17 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE - L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del catalogo guida e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica o abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate entro il **28/11/2025**. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L'Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password ed Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dello Username che l'Espositore ha creato/dedico in autonomia. Il Catalogo Guida della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, privi di ogni autorizzazione. Viene esclusa ogni responsabilità dell'Organizzatore relativamente alla pubblicazione del catalogo on-line e del catalogo guida contenente i dati anagrafici dell'Espositore e per quanto concerne errate compilazioni da parte dei partecipanti o per errori tipografici e di impaginazione, con riferimento ai quali non assume alcun obbligo di controllo.

ART. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento da parte dell'Espositore all'interno dello stand, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. È esclusa ogni forma pubblicitaria che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. È anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzata dall'Organizzatore e a pagamento.

ART. 19 - PARCHEGGI - Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere – sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, Bologna Fiere o l'Organizzatore potranno far trasportare il veicolo fuori dal parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Bologna Fiere e l'Organizzatore non assumono alcun obbligo di custodia relativamente ai mezzi presenti nel parcheggio, e – pertanto – declinano sin d'ora qualsiasi responsabilità per danni e furti di ogni tipo.

ART. 20 - DIVIETI PARTICOLARI - In particolare agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei prodotti editoriali e del software;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di Bologna Fiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare; ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Divisione Operations di Bologna Fiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'Espositore la richiesta e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti (autorità sanitarie, di pubblica sicurezza ecc.), e l'assolvimento di eventuali diritti d'autore (autori ed editori) e diritti connessi (produttori e artisti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste; qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore e Bologna Fiere potranno intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori, l'Organizzatore e Bologna Fiere stesso; - eventuali controversie tra gli Espositori per concorrenza sleale dovranno essere risolte direttamente tra gli Espositori stessi, con completo esonero dell'Organizzatore e di Bologna Fiere; - la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio dell'Organizzatore o di Bologna Fiere; - è fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. L'Organizzatore potrà vietare l'ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba. I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio. - è vietato l'ingresso ai minori di 16 anni. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore o dalla Divisione Operations di Bologna Fiere. L'inadempimento di una delle obbligazioni specificamente indicate nel presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto di partecipazione, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione – via raccomandata a.r. o via PEC - di volersi valere dell'effetto risolutivo da parte dell'Organizzatore o di Bologna Fiere. L'Organizzatore o Bologna Fiere potranno applicare i provvedimenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

ART. 21 - CONVEGNI, CONCORSI, BUSINESS MEETING - Durante la fiera potranno essere indetti convegni, concorsi, business meeting e manifestazioni. L'Organizzatore non potrà essere in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative tra buyer e espositore non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente tra gli stessi con totale esonero dell'Organizzatore.

ART. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE - È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore, apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre, l'Organizzatore, potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennità penali o danni di sorta. In tutti i casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

ART. 23 - FORZA MAGGIORE - Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato: a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi atto avente forza di legge o provvedimento governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni

contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'evento di forza maggiore impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione, eventuali acconti e altri importi a saldo), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date, in parziale deroga alla disciplina disposta dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare la manifestazione, l'Organizzatore, si riserva di trattenere la quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente sostenute, senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento o restituzione nei confronti dell'Organizzatore, in parziale deroga alla disciplina disposta dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali successive al verificarsi dell'evento e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento inibisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive. Nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Partecipazione.

ART. 24 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica e dalla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Bologna Fiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva del Foro di Bologna. Il rapporto fra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART. 25 - RAPPORTI CON BOLOGNA FIERE - L'espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Bologna Fiere e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da Bologna Fiere. Ogni diritto dell'espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'espositore si intenderà esteso anche a favore di Bologna Fiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La Società Senaf Srl con sede a Milano, via Eritrea 21, tratterà, in qualità di titolare del trattamento, i dati personali di dipendenti, collaboratori, rappresentanti o referenti a qualunque titolo dell'Espositore (collettivamente gli "Interessati"). I dati personali degli Interessati saranno raccolti al momento dell'iscrizione ad una delle manifestazioni di cui al presente contratto ovvero durante la partecipazione dell'Espositore alla stessa. I dati personali potranno essere trattati allo scopo di eseguire il presente contratto e permettere la partecipazione dell'Espositore alla manifestazione, utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Con il consenso specifico degli Interessati, inoltre, i loro riferimenti anagrafici, le foto e le immagini riprese durante l'evento, potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del sito internet della fiera di proprietà di Senaf S.r.l. o di brochure/opuscoli informativi. Le basi giuridiche dei trattamenti sopra descritti sono: la necessità di eseguire un contratto (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR), la finalità statistica (art. 89 GDPR) ed il consenso per quanto concerne la pubblicazione di foto e immagini sul sito internet o su brochure / opuscoli informativi di Senaf S.r.l. (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR). Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali ed informative, la relativa base giuridica è rappresentata dal legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (allestitori o fiere) alla promozione delle proprie iniziative, dei propri servizi e delle proprie attività simili alla manifestazione cui l'Espositore partecipa nel caso di dati trattati per finalità informative e commerciali (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR e art. 130, comma 4 D.Lgs. 196/2003). Il periodo di conservazione dei dati è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Le immagini degli Interessati saranno invece pubblicate sul sito internet della fiera di proprietà di Senaf S.r.l. fino al termine di 1 (uno) anno dal termine della fiera annuale o 2 (due) anni dal termine della fiera biennale. I dati trattati per finalità informative e commerciali saranno invece conservati sino al termine di 24 (ventiquattro) mesi dal proprio conferimento. Il conferimento dei dati necessari per l'iscrizione è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà compromettere la partecipazione dell'Espositore all'evento. Il consenso alla pubblicazione delle immagini è invece facoltativo e, in mancanza, sarà comunque possibile partecipare all'evento. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. I dati personali degli Interessati, forniti dall'Espositore ovvero dagli Interessati stessi, verranno comunicati a terzi, a Bologna Fiere, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione cui l'Espositore prende parte. Senaf S.r.l. potrà altresì condividere i dati personali degli interessati con soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf S.r.l. Nel caso in cui i dati personali degli Interessati dovessero essere trasferiti in un paese situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 44-50 GDPR, con l'applicazione di garanzie appropriate a tutela dei diritti degli Interessati. I dati personali saranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno protetti con misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, idonee a far fronte ai rischi connessi al trattamento. Gli Interessati potranno esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui agli artt. 15 a 22 del GDPR, ossia potranno chiedere l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, così come potranno opporsi al trattamento o chiederne la limitazione, oltre che domandare la portabilità dei dati. Gli Interessati potranno esercitare i propri diritti comunicando a mezzo posta a Senaf S.r.l. via Eritrea 21 – 20157 Milano o via e-mail: privacy@senaf.it. Potranno, inoltre, rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ("DPO") di Senaf S.r.l. al seguente indirizzo e-mail: dpo@ecoconsult.it. A tutela dei propri diritti gli Interessati potranno, inoltre, esprire un reclamo di fronte all'autorità di controllo competente (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali) o rivolgersi ad una autorità giudiziaria competente. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: (<https://www.senaf.it/it/privacy/>)

Data _____ Timbro Azienda e Firma 

In particolare il partecipante, dopo attenta lettura, accetta le condizioni dei seguenti articoli e li approva espressamente: Art. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.

"APPROVAZIONE SPECIFICA"

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

art. 3 (tariffe, pagamenti, clausola risolutiva, clausola solve et repete), art. 4 (assegnazione degli stand-modalità di applicazione delle tariffe di partecipazione), art. 5 (facoltà recesso e abbandono), art. 8 (riconsegna degli stand), art. 10 (sorveglianza contro i furti-responsabilità per furti e danni-esonero di responsabilità di Bolognafiere-clausola di manleva), art. 11 (assicurazioni, esoneri, assunzioni e limitazioni di responsabilità), art. 13 (proprietà intellettuale), art. 14 (temporanea importazione), art. 15 (presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi e disciplina dei macchinari esposti in funzionamento), art. 16 (servizi tecnici), art. 17 (stampati informativi e informazione on-line), art. 19 (parcheggi), art. 21 (Convegni, concorsi, business meeting), art. 22 (rinvio, riduzione o sospensione del salone), art. 23 (forza maggiore), art. 24 (disposizioni di carattere generale-elezione di domicilio-norme legislative applicabili-giurisdizione italiana e foro territorialmente competente).

Data _____ Timbro Azienda e Firma 

ATTENZIONE! VERIFICARE DI AVER APPOSTO LE 5 FIRME PREVISTE. RESTITUIRE LE 3 PAGINE

Data _____

Timbro e Firma per accettazione 